



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
(Provincia di Roma)

SETTORE II - SERVIZIO II - UFFICIO ICI/IMU
Via A. De Gasperi n. 64 Tel. e fax: 06-93295300

VERSAMENTO SALDO IMU 2013

**Sulla Gazzetta Ufficiale n.281/2013 è stato
pubblicato il decreto legge 30 novembre 2013, n.
133, contenente disposizioni in materia di IMU**

L'abolizione della seconda rata dell'IMU nel provvedimento citato è trattata all'art.1 , commi 1 e 2. Al fine di permetterne la conoscenza le disposizioni ivi contenute si riportano integralmente:

Articolo 1.

Abolizione della seconda rata IMU

1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per:

a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

d) i terreni agricoli, nonche' quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli di cui alla lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo."

Nel provvedimento normativo particolare rilievo assume il contenuto del comma 5 dell'art. 1 che dispone :

"5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014."

Questo sta a significare **che per la quota di IMU superiore alla aliquota di base del 4 per mille, i proprietari di abitazioni principali dovranno corrispondere ai comuni il 40%** , mentre il restante 60% resta a carico dello Stato.

Ad esempio, per il Comune di Albano, che già dal 2012 aveva fissato l'aliquota per l'abitazione principale al 4,9 per mille (confermata anche per il 2013), la quota da versare a carico dei contribuenti **sarà pari alla differenza fra l'importo risultante calcolando dell'imposta con l'aliquota del 4.9 per mille, (al netto delle detrazioni), meno quella risultante dal medesimo procedimento applicando l'aliquota del 4,00 per mille, per quaranta diviso cento.**

I mezzi di informazione in questi giorni hanno posto in evidenza come la previsione del comma 5 dell'art.1 del Decreto Legge 133/2013 sia stata fortemente contestata da più parti e riferito che è stata

presentata richiesta affinché nell' iter parlamentare di conversione vengano apportate le modifiche necessarie per esonerare realmente e totalmente dall'IMU per il 2013 le abitazioni principali non di lusso. Questo ha generato un po' di confusione, ad oggi sono valide esclusivamente le regole sopra esposte.

Tenuto conto della particolare laboriosità del calcolo per la determinazione della quota a carico, il servizio tributi si sta attivando per mettere a disposizione sul sito comunale un sistema di calcolo on - line che permetta agevolmente a chiunque di sia di effettuare il calcolo che di stampare il modello F24.

Tale sistema verrà messo a disposizione al più presto.

Considerato che, per questi immobili il termine di pagamento è stato prorogato al 16.01.2014, si procederà all'aggiornamento del presente comunicato in funzione dell'eventuale evoluzione che il provvedimento di riferimento dovesse avere nel corso dell'iter di conversione .

Si ricorda che il 16/12/2013 scade il termine per il versamento del saldo 2013 per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 28 del 7/novembre/2013 (disponibile sul sito) le aliquote sono state confermate nella medesima misura del 2012.

Il calcolatore on-line presente nella sezione tributi - IMU permette sia di effettuare il calcolo dell'importo dovuto che di stampare il modello F24 da utilizzare per il pagamento.

Il Funzionario Responsabile
Rag. Maurizia Di Felice